

-
- (1) Josef Grisar, Fernando de Lasala, *Aspetti della sigillografia: tipologia, storia, materia e valore giuridico dei sigilli*, Roma: Pontificia universita gregoriana, 1997, pp. 9-10 (parzialmente adattate).
 - (2) *Verballi del Consiglio dei Ministri, edizione critica a cura di Aldo G. Ricci*, vol. VI/2, Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri, DIE, 1996, p. 1361.
 - (3) *Ibidem*.
 - (4) In "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", serie generale, num. 122 del 28 maggio 1948.
 - (5) Ladislao De Lázloczky, *L'evoluzione dello stemma di Stato dell'Italia unita*, in "Rassegna degli archivi di Stato", XLIX (1989), fasc. 2, pp. 295-329.




Il Ministro Guardasigilli Onorevole Andrea Orlando




Ministero della Giustizia

Il Sigillo di Stato



Secondo le definizioni correnti, un sigillo è un'impronta stampata sopra una materia malleabile per mezzo di una matrice dura e che presenta segni propri di un'autorità, sia essa una persona fisica o un ente impersonale, allo scopo di testimoniare la volontà d'intervento da parte di chi sigilla (1).



La storia dei sigilli è antichissima. Le prime testimonianze risalgono alla seconda metà del IV millennio a.C., quando - nella città di Uruk (nella Mesopotamia meridionale) - fecero la loro comparsa i primi sigilli in pietra. L'uso del sigillo attraversò tutta la storia politico - istituzionale antica dall'Egitto dei faraoni alle città stato greche, ai regni ellenistici, a Roma. Nel Medioevo, a partire dall'XI secolo d.C., gli atti giuridici che esprimevano la volontà del sovrano erano validati attraverso l'apposizione del sigillo conservata dal ministro cancelliere. A questa prestigiosa tradizione si collegava la Grande Cancelleria del Regno di Sardegna (1720-1860): quest'ufficio, diretto da un Segretario di Stato, si occupava della formulazione

delle leggi, della loro stesura materiale e pubblicazione. Il Ministro della Grande Cancelleria era altresì l'organo custode del sigillo del sovrano, che sanzionava le leggi. Quando, con R.D. del 21 dicembre 1850, n. 1122, la Grande Cancelleria divenne Ministero degli affari ecclesiastici, di giustizia e di grazia, il Ministro della Giustizia assunse i compiti di Guardasigilli. La definizione era mutuata dall'antico regime francese: l'ufficio del Garde des Sceaux, cui spettava la conservazione del sigillo del re di Francia, era affiancato e più raramente sovrapposto a quello di Chancelier de France, vertice dell'ordinamento giudiziario.

Nel Regno di Sardegna, con la legge 23 giugno 1854, num. 1731, fu stabilito che ogni legge dovesse portare la firma del Re, essere controfirmata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che vi avrebbe apposto il sigillo dello Stato. I successivi Regi Decreti 30 giugno e 12 luglio 1854 diedero, a riguardo, le necessarie disposizioni esecutive.

A I momento di proclamare l'Unità d'Italia, la legge 21 aprile 1861, n. 1 (*Nuova formola per la intitolazione degli atti del Governo*) e il Regio Decreto 21 aprile 1861, n. 2 (*Contenente disposizioni intorno alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*) confermarono la funzione del Guardasigilli nella validazione degli atti normativi e nella conservazione del sigillo dello Stato. La promulgazione e la pubblicazione delle leggi furono infine normate dal Testo Unico approvato con Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1256. Al Ministro Guardasigilli veniva confermato l'ufficio della custodia degli originali delle leggi e dei decreti: essi sarebbero stati consegnati all'Archivio di Stato di Roma solo quando fosse cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero.

Dopo la caduta del Fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946 costituì la forma di Stato repubblicana. Ancora prima della definitiva proclamazione dei risultati del referendum, durante la seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 1946 il presidente Alcide De Gasperi ricordò che «rimaneva da discutere la questione dei simboli e del sigillo dello Stato»(2). Palmiro Togliatti, in carica come Guardasigilli, confermò che «il problema era urgente soprattutto per quanto riguarda il sigillo dello Stato»(3). Proclamato il risultato del referendum dalla Suprema Corte di Cassazione il 18 giugno 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi (che aveva assunto i poteri di Capo provvisorio dello Stato) promulgò il Decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, num. 1 con il quale (all'art.4) si modificava la formola di promulgazione degli atti normativi per adeguarla alla nuova forma repubblicana, ma si manteneva l'uso del sigillo dello Stato da parte del Guardasigilli. Lo stesso Decreto, all'art. 7, stabilì che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe nominato una Commissione incaricata di studiare un nuovo emblema dello Stato. Tuttavia, fino a quando l'Assemblea Costituente eletta il 2-3 giugno 1946 non lo avrebbe definitivamente approvato (e dunque fino a quando non fosse stato realizzato il sigillo dello Stato formato in base al nuovo emblema), il Decreto del 19 giugno (allo stesso art. 7) disponeva che sarebbero stati utilizzati i sigilli esistenti.

Dopo la conclusione di un complesso iter concorsuale, con il Decreto legislativo 5 maggio 1948, num. 535, fu stabilito che l'emblema dello Stato fosse «composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale 'Repubblica Italiana'» (4) All'emblema approvato si conformò il nuovo sigillo dello Stato. Tale sigillo, tuttavia, fu impresso «anche a corroborazione di atti formati anteriormente» (5).